

Norme & Tributi
Fisco

Assemblee a distanza: via libera per tutto il 2025

Milleproroghe

Modalità semplificate per società ed enti come nel periodo Covid

Il riferimento è alla data di svolgimento e non alla convocazione

Angelo Busani

Ritorna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie (e degli enti non societari) con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l'epidemia da Covid-19. È quanto deriva dall'emendamento approvato in commissione al Senato in sede di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024) il quale rimette in vigore la normativa (articolo 106, Dl 18/2020) che aveva cessato il suo vigore il 31 dicembre 2024, dopo diverse proroghe (disposte dall'articolo 6 del Dl 105/2021, dall'articolo 3 del Dl 228/2021, dall'articolo 3 del Dl 215/2023 e dall'articolo 11 della legge 21/2024). Significa principalmente che:

- 1 nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto

non preveda questa modalità; 2 nelle società quotate, le assemblee potranno essere svolte senza che i soci possano intervenire (né di persona né mediante strumenti di telecomunicazione) alle assemblee e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del «rappresentante designato» (prassi che notoriamente non piace agli investitori internazionali).

La data

Occorre osservare che la legge di proroga fa riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non alla data in cui la società dirama l'avviso di convocazione: ciò che elimina in radice qualsiasi discussione sul punto se l'applicazione della normativa ex-emergenziale dipenda dalla data di spedizione dell'avviso o dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Le disposizioni applicabili

Poiché la proroga investe tutta la normativa contenuta nell'articolo 106 del Dl 18/2020, si rende nuovamente applicabile una cospicua serie di disposizioni. In particolare:

- mediante un'apposita previsione nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza);
- la partecipazione all'assemblea può in ogni caso essere effettuata con strumenti di tele-

comunicazione;

- si può svolgere l'assemblea solamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione e cioè senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico;
- mediante un'apposita previsione nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può anche essere stabilito che il voto si esprima con «consultazione scritta» o «consenso espresso per iscritto»;
- le società quotate, anche se lo statuto disponga diversamente, possono nominare, sia qualsiasi assemblee, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; e possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga solo tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci non possono intervenire all'assemblea, nemmeno con sistemi di telecomunicazione);
- la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esteso ai conferimenti di minoranza il regime di neutralità fiscale

Operazioni straordinarie

Possibile anche nel caso in cui si verifichi un incremento del controllo

Andrea Basi
Refjona Kola

Le modifiche apportate all'articolo 178 del Tuir dal Dlgs 192/2024 in attuazione della legge delega per la riforma fiscale ampliano il perimetro di applicazione del regime di neutralità dei conferimenti di partecipazioni intracomunitari estendendolo anche ai conferimenti che consentono di incrementare il controllo.

La versione previgente dell'articolo 178 del Tuir prevedeva che, tra l'altro, i conferimenti di partecipazioni in società fiscalmente residenti in Europa, a favore di società conferitarie residenti in un altro Paese membro, potessero beneficiare del regime di neutralità fiscale a condizione che, per effetto del conferimento, la società conferitaria ottenesse il controllo della società le cui partecipazioni erano oggetto di conferimento, ovvero lo incrementasse per effetto di obblighi di legge o vincoli statuari.

Con il venir meno di tale ultima condizione, a partire dal 1° gennaio 2025 i conferimenti di minoranza possono beneficiare del regime di neutralità fiscale anche in assenza di obblighi statuari in tema di controllo, essendo sufficiente, dunque, che il successivo conferimento di minoranza consenta alla conferitaria di incrementare la propria quota di controllo.

La modifica normativa all'articolo 178 del Tuir consente di aggirare i dubbi interpretativi relativi a una casistica frequentemente riscontrabile nella pratica.

Ci si riferisce, in particolare, al caso di conferimento di una partecipazione rappresentativa del 49% del capitale sociale di una società italiana eseguito da soci italiani - congiuntamente a conferenti fiscalmente residenti in Stati extra Ue che conferiscono una partecipazione di controllo - in una conferitaria fiscalmente residente in altro Stato Ue.

I dubbi si ponevano in quanto il socio italiano - unico conferente rientrante nell'ambito soggettivo della norma - avrebbe potuto beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 178 del Tuir (nella versione in vigore prima della modifica normativa) solamente qualora fosse stato possibile estendere i principi espressi dall'agenzia delle En-

trate in tema di conferimenti congiunti di partecipazioni in relazione al regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del Tuir.

In assenza di posizioni pubbliche di prassi a conferma di quanto precede, era ragionevole interrogarsi se, nel caso in esempio, la scelta di ricorrere al conferimento congiunto potesse essere considerata strumentale all'aggiornamento del dato letterale della norma; ciò in ragione del fatto che il conferimento di una partecipazione del 49% (individualmente considerato) sarebbe stato ininfluente per la conferitaria ai fini del raggiungimento del controllo, obiettivo perseguito dalla ratio della norma.

Ebbene, alla luce della modifica normativa all'articolo 178 del Tuir è ragionevole ritenere che i dubbi esposti debbano considerarsi superati.

Pertanto, i conferimenti di partecipazioni eseguiti da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 178 del Tuir, congiuntamente a soggetti che ne sono esclusi, dovrebbero beneficiare dell'applicazione del regime di neutralità anche qualora la partecipazione conferita sia una partecipazione di minoranza.

Fermo restando, beninteso, che la conferitaria debba ottenere o integrare il controllo della società conferita a seguito del conferimento congiunto.

Ragionare diversamente avrebbe l'illogico e asistemático effetto di consentire l'applicazione del regime di neutralità solamente ai conferimenti di partecipazioni di minoranza eseguiti successivamente ai conferimenti di partecipazioni che trasferiscono o integrano il controllo.

La modifica all'articolo 178 del Tuir permette di aggirare i dubbi nei casi di conferimenti fra Italia e altro Stato Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO
Scontrini non emessi, sanzioni Iva non cumulabili con la sospensione
In caso di violazione degli obblighi di certificazione fiscale sostitutiva dei

corrispettivi, la sanzione Iva deve essere proporzionata.
di Giorgio Emanuele Degani
La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

Doppia modifica

La conversione del Milleproroghe introduce una disciplina transitoria per i revisori, che può essere rilasciata attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici

La disciplina sanzionatoria
La seconda modifica introdotta è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie (Dnf) relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024

di concerto con la Giustizia e se il Consob, definisce con decreto una domanda di abilitazione per i revisori e le società di revisione, nonché le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni aggiornate. Tuttavia, poiché tale decreto attuativo non è ancora stato emanato, si è resa necessaria una misura transitoria per evitare blocchi operativi e garantire un livello minimo di competenza tra i professionisti della revisione.

Parallelemente, il secondo emendamento proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. Per questi esercizi continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. I citati articoli contengono la precedente disciplina sanzionatoria sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Senza questa proroga, le imprese avrebbero rischiato di trovarsi in un vuoto normativo riguardo alle sanzioni per eventuali irregolarità nelle comunicazioni precedenti. Il mantenimento delle disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto abrogato garantisce quindi continuità e certezza giuridica. Ciò consente, in altri termini, che il passaggio dal vecchio al nuovo regime avvenga senza lacune regolamentari, fornendo alle autorità di vigilanza gli strumenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

Nel frattempo, sono in fase di approvazione i primi rendiconti di sostenibilità soggetti alla nuova regolamentazione, ossia quelli delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico. Tali enti, tra cui rientrano le società quotate, le banche e le assicurazioni, saranno i primi a dover applicare le nuove norme sulla rendicontazione della sostenibilità, anticipando le sfide e le opportunità che la CsrD porterà all'intero panorama aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reporting di sostenibilità, revisori con cinque crediti per attestare la conformità

Disciplina transitoria

Vecchie sanzioni per gli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024

Enzo Rocca

Approvati due emendamenti al decreto Milleproroghe riguardanti il reporting di sostenibilità. Il primo è una misura transitoria per i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici. Il secondo è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie (Dnf) relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. Queste disposizioni rispondono alla necessità di garantire continuità al processo di transizione verso il nuovo regime introdotto dal Dlgs

125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (CsrD), evitando incertezze e lacune regolamentari.

Il Milleproroghe prevede che, in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo del Mef, i revisori potranno comunque rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità. Questo intervento si è reso necessario per non bloccare l'operatività del nuovo sistema, evitando il rischio di ritardi nell'attestazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese. La certificazione delle informazioni di sostenibilità è un aspetto centrale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e per soddisfare le aspettative di investitori e stakeholder.

L'articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs 39/2010, stabilisce infatti che il Mef,

800 911 959
Gruppo Dylag-Bufferiti
rifiutiguru.it

Il nuovo decreto sui rifiuti è un rompicapo? Falla semplice con Rifiuti Guru.

Rapido, intuitivo e semplice è il primo software già pronto al RENTRI per gestire i rifiuti aziendali, le scadenze normative e la dichiarazione MUD.

© RIPRODUZIONE RISERVATA